



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-32

L'anno 2018 il giorno 16 del mese di Aprile la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Progetti d'Innovazione Strategica, di concerto con la Dott.ssa Piera Castagnacci in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Informativi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DI SERVIZI DI SVILUPPO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI COMPONENTI INFORMATICHE RELATIVE ALLA STRUTTURA FIWARE PER L'IMPORTO DI € 16.393,44 ONERI ESCLUSI ALLA DITTA "MUNICIPIA S.p.A." - (CIG Z08232897C)

Adottata il 16/04/2018
Esecutiva dal 06/06/2018

16/04/2018	Dott.ssa G. PESCE
16/04/2018	Dott.ssa P. CASTAGNACCI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-32

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DI SERVIZI DI SVILUPPO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI COMPONENTI INFORMATICHE RELATIVE ALLA STRUTTURA FIWARE PER L'IMPORTO DI EURO 16.393,44 ONERI ESCLUSI ALLA DITTA "MUNICIPIA S.p.A." - (CIG Z08232897C)

I DIRETTORI COMPETENTI

Visti:

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 4, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 107 del d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 04 marzo 1996, n. 34 e successive e modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2018/100.0./13 ad oggetto: "Modifica ed integrazione alla macrostruttura dell' Ente approvata con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 256 del 28/10/2017 e 277 del 23/11/2017, modificata ed integrata con Determinazioni Dirigenziali n. 21 del 22/12/2017, n. 4 del 10/01/2018 e n. 5 del 17/01/2018" con la quale sono state ridefinite le funzioni della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico oggi Direzione Sviluppo Economico e Progetti d'Innovazione Strategica;

Premesso che il Comune di Genova ha partecipato, tra il 2013 e il 2016, al progetto RADICAL, finanziato dall'Unione Europea, che ha portato allo sviluppo di un sistema integrato di servizi rivolti

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

al cittadino, risultante dalla fusione di tre diverse piattaforme informatiche già esistenti (SocIoS, SmartSantander and BonFIRE) e dalla combinazione dell'Internet of Things e delle Social Networking technologies;

Premesso, altresì, che l'esperienza avviata con la partecipazione al progetto RADICAL, oltre ai risultati raggiunti sul piano dell'ICT (Information and Communications Technology), ha permesso di porre l'accento sul ruolo attivo della cittadinanza, proponendo i cittadini come soggetti portatori di competenze e non solo di desideri e bisogni, coinvolgendoli nella co-progettazione dei servizi e che l'esperienza e il modello dei Living Lab è stato un punto di riferimento essenziale allo sviluppo e all'implementazione di un bacino di innovazione;

Preso atto che tra i principali obiettivi dell'Unione Europea vi è quello di favorire la sinergia tra i territori e promuovere l'integrazione tra sistemi di dati che contribuiscano al progresso e alla realizzazione di servizi integrati nel c.d. "smart cities paradigm":

Preso atto, inoltre, del fatto che sono attualmente in corso di svolgimento due iniziative a livello internazionale, FIWARE (Future Internet Ware) e OASC (Open & Agile Smart Cities), le quali stanno implementando una nuova generazione di applicazioni intelligenti che sfruttano su larga scala e in tempo reale informazioni di contesto e il cui principale obiettivo è la promozione dell'interoperabilità e della libera circolazione dei dati all'interno e tra smart city nonché la collaborazione tra le città per l'adozione di datamodels comuni che possano permettere un passaggio di soluzioni diverse ma interoperabili nelle smart city;

Preso atto, altresì, del fatto che FIWARE sta lavorando alla creazione e allo sviluppo di una economia di dati, nella quale gli sviluppatori possano cominciare a investire e le città a fornire la base di dati necessaria alla sua implementazione e che la società Engineering (Partita IVA: 05724831002) rappresenta il principale partner italiano di FIWARE;

Preso atto che, in data 29 dicembre 2016, con scrittura privata autenticata dal notaio Alberto Vladimiro Capasso di Roma, la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, Via San Martino della Battaglia 56, ha conferito alla società Municipia S.p.A. con sede legale in Trento, Via Giovanni Battista Trener n. 8, il proprio ramo d'azienda dedicato alle attività prestate ai Comuni, costituito da beni, rapporti, personale, contratti, passività ed attività e che detta società è controllata al 100% da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

Considerato che la Direzione Sviluppo Economico e Progetti d'Innovazione Strategica è deputata a sovrintendere alla definizione delle ricadute in termini gestionali generali della Dashboard ma che la stessa Direzione necessita, in ragione delle significative conoscenze tecniche e informatiche richieste, soprattutto nella fase esecutiva del contratto, del supporto della Direzione Sistemi Informativi;

Considerato che, nel caso di specie, si tratta di un affidamento di servizi per un importo inferiore alle soglie previste dall'art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" e che, per tale ragione, è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del predetto decreto legislativo;

Considerato, inoltre, che si tratta di un affidamento di servizi informatici, per i quali viene in rilievo la disciplina dettata dall'art. 1, commi 512 e ss. della l. 18 dicembre 2015, n. 208, come modificati

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

dalla l. 11 dicembre 2016, n. 232, che prescrive l'obbligo di approvvigionamento per tali servizi esclusivamente attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip S.p.a., salvo il caso di autorizzazione resa dall'organo di vertice amministrativo a fronte dell'indisponibilità di tale servizio o della non fruibilità dello stesso da parte della pubblica amministrazione procedente;

Vista la nota (prot. 313416) del Direttore Generale dell'Ente, in data 19 settembre 2016, con la quale si specificava che organo competente a rilasciare la predetta autorizzazione dovesse essere individuato nella persona del Direttore Generale;

Dato atto che, in data 17.11.2017, con nota prot. n.395569, che si allega al presente atto, il Direttore Generale autorizzava il presente affidamento diretto alla società Municipia S.p.A. al di fuori dei sistemi di acquisto e negoziazione telematici offerti da Consip in ragione dell'assenza di disponibilità del servizio de quo sul mercato elettronico e della sua assoluta peculiarità, dovuta al suo stretto legame con il progetto europeo RADICAL, rispetto al quale questa Civica amministrazione è stata ente partecipante e del quale costituisce la prosecuzione nei termini di una capitalizzazione dei dati raccolti dagli enti partecipanti;

Valutata, inoltre, la convenienza che un tale affidamento produce nei confronti dell'Amministrazione procedente, la quale vede affiancarsi al suo investimento anche un maggiore investimento privato, da parte del consorzio internazionale FIWARE, e che, dunque, l'operazione di finanziamento deve essere considerata nel suo complesso, determinando, da un lato, un significativo risparmio per l'ente pubblico e, dall'altro, la possibilità di implementare una Dashboard informatica del tutto originale e innovativa, in coerenza con gli obiettivi di Genova Smart City;

Rilevato che:

- in data 28 novembre 2017, la predetta Municipia S.p.A. faceva pervenire, con lettera prot. 433716 del 19/12/2017, la proposta tecnico-economica, la cui validità è stata confermata dalla suddetta Società, per l'applicazione Genova City Dashboard idrometri e pluviometri, basata sul software City Enabler;
- l'offerta economica, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, è pari a € 20.000,00, oneri fiscali inclusi, da parte del Comune di Genova e che la restante parte del finanziamento sarà messa a disposizione da FIWARE, per il tramite dell'iniziativa OASC;

Rilevato altresì di impegnare l'importo di € 20.000,00 utilizzando avanzo 2017 applicato al bilancio 2018 (Ex Impegno 2017/7986) vincolato alla parte corrente;

Considerato che l'offerta economica presentata da Municipia S.p.A. è congrua e si caratterizza in termini di notevole convenienza per l'Amministrazione pubblica, anche in considerazione degli importi solitamente richiesti per studi innovativi, di ricerca e sviluppo, di una complessa applicazione informatica;

Rilevato che il presente affidamento è subordinato alla dimostrazione, da parte della società Municipia S.p.A., e alla verifica, da parte di questa Civica Amministrazione, del possesso dei requisiti di ordine generale, stabiliti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti minimi di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, come definiti, tra l'altro, dalle Linee Guida dell'ANAC n. 4 del 2016 e s.m.i.;

Rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 può avvenire mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

Verificato che, trattandosi di un affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non deve farsi applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'affidamento per la stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 10, lett. b) del predetto Codice;

Ritenuto congruo stabilire nel 31 ottobre 2018 il termine ultimo per la prestazione del servizio in appalto;

Di esonerare, ai sensi di quanto consentito dall'art. 93, comma 1, e 103, comma 11, l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia provvisoria e definitiva in ragione della eccessiva onerosità delle stesse in rapporto al valore dell'affidamento;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, 267;

Considerato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del 18 aprile 2016, n. 50;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINANO

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui interamente richiamati:

- 1) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dei servizi di sviluppo, installazione e configurazione dell'applicazione Genova City Dashboard, come meglio specificati nella proposta tecnica conservata agli atti della Direzione Sviluppo Economico e progetti d'Innovazione Strategica, per un ammontare di € 20.000,00 di cui € 16.393,44 imponibile e € 3.606,56 IVA al 22%, a **Municipia S.p.A.** - C. Benf. 52151 - (CIG Z08232897C) in qualità di società titolare del ramo d'azienda competente della società controllante Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;
- 2) di impegnare, in ambito istituzionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), la somma di € **20.000,00** (finanziato con avanzo 2017 applicato al bilancio 2018 vincolato alla parte corrente ex Impegno 2017/7986) di cui imponibile € 16.393,44 e IVA per € 3.606,56 al Capitolo 117 c.d.c. – 175-6.29 Smart City – Progetto U.E. Genova Smart City Interventi diversi

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

P.d.C. 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. previa riduzione dell'impegno 2018/9904 (CRONO 2018/648) **(IMPE 2018/9905 - CRONO 2018/648)**;

- 3) di dare atto che l'impegno è assunto ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000;
- 4) di provvedere, a fronte della corretta esecuzione del servizio, alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione "Atto di liquidazione", nei limiti di spesa di cui al punto 2) del presente provvedimento e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa;
- 5) di dare atto che il contratto è stipulato nella forma dello scambio di corrispondenza, e registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e della sua conservazione permanente;
- 6) di prevedere l'annullamento del provvedimento relativamente al punto 1) del dispositivo qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di legge emergessero elementi ostativi o l'assenza di uno o più requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 7) di confermare quale R.U.P. il Dottor Paolo Castiglieri funzionario della Direzione Sviluppo Economico e Progetti d'Innovazione Strategica che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 nonché all'art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 8) di dare atto che, per la stipula del contratto, ai sensi di quanto consentito dall'art. 32, comma 10 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non si deve fare applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni dalla data del presente affidamento;
- 9) di esonerare, ai sensi di quanto consentito dall'art. 93, comma 1, e 103, comma 11, l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia provvisoria e definitiva;
- 10) di stabilire, quale termine ultimo per l'esecuzione del servizio o la consegna della fornitura ottobre 2018;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore

Il Direttore

Dott.ssa P. CASTAGNACCI
Dott.ssa G. Pesce

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-32
AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DI SERVIZI DI SVILUPPO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI COMPONENTI INFORMATICHE RELATIVE ALLA STRUTTURA FIWARE PER L'IMPORTO DI € 16.393,44 ONERI ESCLUSI ALLA DITTA "MUNICIPIA S.p.A." - (CIG Z08232897C)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Dirigente
SETTORE CONTABILITA' E FINANZA
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Municipia S.p.A.

Sede legale:
38122 Trento
Via Adriano Olivetti, 7
Tel. 0461.158501
Fax 0461.1585039
Codice fiscale 01973900838
P. IVA 01973900838
R.E.A. TN - 209533
Registro Imprese Trento 01973900838
Capitale Sociale Euro 13.000.000,00 i.v.
società con socio unico

municipia@eng.it

www.eng.it
www.municipia.eng.it



Spettabile
Amministrazione Comunale di
Genova
Direzione pianificazione Strategica, Smart City,
Innovazione di Impresa e Statistica
Via Garibaldi, 9
16124 Genova GE

Alla c.a. dr. Paolo Castiglieri

Rif. AS028/2017
Assago, 28 novembre 2017

Oggetto: Proposta tecnico economica per l'applicazione Genova City Dashboard.


Con riferimento ai colloqui intercorsi alleghiamo alla presente la proposta tecnico economica per la realizzazione della City Dashboard idrometri e pluviometri, basata sul software City Enabler.

A disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo i nostri più cordiali saluti.

MUNICIPIA SPA



Paolo Coscia
Commerciale Area Nord Ovest



PROPOSTA TECNICO ECONOMICA

NS. RIF AS024/2017 ■ ASSAGO, 10/10/2017

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Municipia. Esse sono fornite in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Municipia da parte del Cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Municipia.

Realizzazione della City Dashboard (idrometri e pluviometri) per la Città di Genova

Municipia S.p.A.
Sede legale:
38122 Trento - Via Adriano Olivetti, 7
Tel. 0461.1585036 - Fax 0461.1585039
Codice fiscale 01973900838 - P. IVA 01973900838
R.E.A. 209533

Registro Imprese Trento 01973900838
Capitale Sociale Euro 13.000.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento
di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Iscritta con 10 milioni di capitale versato
all'Albo per l'accertamento e la riscossione
delle entrate degli Enti Locali
Certificato Qualità UNI EN ISO 9001:2008

Obbligo di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali l'Amministrazione Comunale è tenuta, pertanto:

- a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta;
- a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;
- a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di **MUNICIPIA SPA**

Contatti in MUNICIPIA SpA

Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare:

- Paolo Coscia per gli aspetti economici
paolo.coscia@eng.it
tel.: 340.9990317
- Giovanni Aiello per gli aspetti tecnici
giovanni.aiello@eng.it
Tel. 345.4751265

Sommario

Sommario	5
1. Scopo del documento	6
Introduzione.....	6
2. Oggetto della fornitura e ambito del progetto	7
Architettura soluzione	7
Funzionalità offerte	8
Censimento sensori	9
Dati dei sensori geolocalizzati	9
Funzioni di consultazione della mappa	9
4. Proposta Economica.....	11
Modalità di fatturazione e pagamento, validità dell'offerta	11
Modalità di fatturazione.....	11
Modalità di pagamento.....	11
Validità dell'Offerta.....	11

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento si pone l'obiettivo di descrivere il contesto l'architettura logica e le funzionalità dell'applicazione Genova City Dashboard idrometri e pluviometri, basata sul software City Enabler.

INTRODUZIONE

La città di Genova, già con la partecipazione al progetto RADICAL¹, oltre ad affrontare il tema ICT ha posto il focus sui cittadini come soggetti portatori di competenze, e non solo di desideri e bisogni, coinvolgendoli nella co-progettazione dei servizi. Il modello dei Living Lab è stato un punto di riferimento per sviluppare i presupposti per un allargamento del bacino di innovazione. Uno dei principali obiettivi della Commissione Europea è quello di spingere i territori alla sinergia. In quest'ottica si è fatto riferimento a due iniziative legate tra loro FIWARE² e OASC³(Open & Agile Smart Cities) che stanno permettendo una nuova generazione di applicazioni intelligenti che sfruttano su larga scala, in tempo reale informazioni di contesto. Il focus di questa iniziativa è sulla promozione della interoperabilità e la libera circolazione dei dati all'interno e tra le città intelligenti, la collaborazione tra le città per l'adozione di datamodels comuni che possano permettere un paesaggio di soluzioni diverse ma interoperabili nelle smart city. FIWARE sta incrementando la creazione di un mercato considerevole nel quale gli sviluppatori possano iniziare a investire e le città fornire la base per lo sviluppo di un'economia di dati. Attualmente ci sono 89 città di 19 paesi in Europa, America Latina e Asia-Pacifico che hanno ufficialmente aderito all'iniziativa di Open & Agile Smart Cities che è nata per promuovere l'adozione di datamodels⁴ FIWARE.

Il City Enabler è una soluzione software realizzata e co-finanziata nell'ambito del progetto di innovazione EIT CEDUS⁵ che permette di raccogliere tutti i dati urbani provenienti da sorgenti eterogenee (ad es. sistemi legacy, sensori, open data, dati privati) in un unico punto di accesso (il City Data Workspace), analizzarli ed elaborarli al fine di creare nuovi servizi e visualizzarli su mappa. Inoltre, attraverso il City Enabler è possibile registrare i sensori della città all'interno della piattaforma utilizzando lo strumento IoT Device Manager. Il City Enabler implementa un unico front end (City Front End) che permette ai City Manager di consumare in modo efficiente i servizi urbani disponibili all'interno della piattaforma.

Gli strumenti inclusi in City Enabler che saranno usati per la realizzazione della City Dashboard di Genova sono:

- City Data Workspace
- IoT Device Manager
- City Front End
- City Data Mashup Editor

¹ <http://www.radical-project.eu/>

² <https://www.fiware.org/>

³ <http://oascities.org/>

⁴ <https://www.fiware.org/data-models/>

⁵ Progetto CEDUS (City Enabler for Digital Urban Services): <http://www.cedus.eu>

Alla luce delle funzionalità offerte dal City Enabler si è convenuto di impiegarlo al fine di realizzare la City Dashboard per la città di Genova capace di raccogliere in un unico front end i dati provenienti da idrometri e pluviometri attualmente gestiti, separatamente, da ARPAL e dal Comune di Genova. Ai dati raccolti saranno applicate delle semplici analisi al fine di rendere i dati integrati fruibili dagli operatori di Protezione Civile.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA E AMBITO DEL PROGETTO

L'oggetto della fornitura è la messa a punto di un'unica dashboard che metta a sistema i dati rilevati da pluviometri e idrometri (e altre grandezze meteorologiche) del territorio del Comune di Genova per una facile consultazione ed analisi dei dati rilevati dai sensori.

La situazione attuale dei sensori forniti è la seguente:

Sensori	Tipologia e responsabilità
5	Idrometri del Comune di Genova
26	Stazioni meteorologiche del comune di Genova
24	Idro/Meteo della Regione Liguria
55	Sensori in totale da analizzare

Le sorgenti dati fornite da Comune di Genova risultano essere le seguenti, e soltanto queste saranno prese in esame per l'ingegnerizzazione della soluzione.

Nel caso in esame, le seguenti sorgenti sono state prese in considerazione (indicate da Comune di Genova / Protezione Civile):

- vm-protciv1 (vista database gestito da Sistemi Informativi)
- vm-linuxmeteo (vista database gestito da Sistemi Informativi)
- n. indirizzi IP a pagine web che mostrano le misurazioni rilevate da altrettanti sensori.

Ulteriori sorgenti dati utili per potere effettuale analisi saranno le seguenti:

- Open Data Portal del Comune
- Previsioni meteo
- Social networks

ARCHITETTURA SOLUZIONE

La soluzione proposta è basata su una architettura altamente scalabile ospitata in una infrastruttura cloud definita dalle specifiche FIWARE, e basata sul prodotto City Enabler. Di seguito uno schema logico delle componenti software.




Figura 1 - Architettura della soluzione proposta, basata su City Enabler

Funzionalità offerte

Le funzionalità realizzate saranno le seguenti

- Federazione sorgenti dati e gestione
 - vm-protciv1 (vista database gestito da Sistemi Informativi)
 - vm-linuxmeteo (vista database gestito da Sistemi Informativi)
 - n. indirizzi IP a servizi offerti da sensori.
- Dashboard con geolocalizzazione dei dati provenienti dalle sorgenti

Censimento sensori

I dati provenienti da dai pluviometri e dagli idrometri vengono rappresentati in forma tabellare




Figura 2 – Censimento pluviometri e idrometri

Dati dei sensori geolocalizzati

La mappa rappresenta il primo livello, cioè la vista d'insieme, dove tutte le stazioni omogenee mostrano in forma numerica e/o grafica il valore di una determinata grandezza. Cliccando su ogni stazione si accede al secondo livello, cioè quello di dettaglio, dove per ogni stazione è possibile avere informazioni specifiche, ad esempio l'andamento nel tempo di una determinata grandezza.

Funzioni di consultazione della mappa

Cliccando su ogni stazione si accede alle informazioni di dettaglio relative ai pluviometri e agli idrometri (ma anche t° , pressione, etc..). Vi sarà un layer di default, ad es. pluviometri ma si potrà scegliere quale layer visualizzare o aggiungere sulla mappa. Su ogni layer si potranno applicare dei filtri in base a determinati parametri.




Figura 3 - Visualizzazione su mappa di pluviometri e idrometri

3. TEMPI DI REALIZZAZIONE

Il progetto avrà termine entro il 31/10/2018.

4. PROPOSTA ECONOMICA

Descrizione	Prezzo Unitario al netto IVA
FORNITURA GENOVA CITY DASHBOARD PLUVIOMETRI ED IDROMETRI	€ 16.393,44

Modalità di fatturazione e pagamento, validità dell'offerta

Modalità di fatturazione

- 50% alla consegna
- 50% al collaudo

Sulle componenti di fatturazione soggette ad IVA sarà applicata l'imposta vigente al momento.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle Fatture emesse ed inoltrate al cliente è fissato in 30 gg d.f.

Validità dell'Offerta

La presente offerta è valida per **30 giorni** dalla data indicata sul frontespizio. Allo scadere di detto termine senza che vi sia stata risposta o comunque adesione, la stessa si intenderà automaticamente decaduta.

Spett.le

COMUNE DI GENOVA

Roma, 13 gennaio 2017

Oggetto: Conferimento *Ramo d'azienda di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.*, relativo alle attività prestate ai Comuni gestite nella divisione PAL, in Municipia S.p.A..

Con la presente Vi comunichiamo che in data 29 dicembre 2016 con scrittura privata autenticata dal notaio Alberto Vladimiro Capasso di Roma (Rep. n. 94565 – Racc. n. 38519) la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, alla Via San Martino della Battaglia 56, capitale sociale Euro 31.875.000 i.v., C.F. 00967720285 e P. IVA 05724831002, indirizzo pec: engineering.ingegneria.informatica.spa@legalmail.it, ha conferito alla società Municipia S.p.A., con sede legale in Trento, Via Giovanni Battista Trener n. 8, capitale sociale Euro 10.000.000 i.v., C.F.e P.IVA:01973900838, indirizzo pec: municipia.servipec@legalmail.it, il proprio Ramo di Azienda dedicato alle attività prestate ai Comuni, costituito da beni, rapporti, personale, contratti, passività ed attività (il “Ramo Conferito”).

Si precisa che Municipia S.p.A. è controllata al 100% da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..

La documentazione relativa al conferimento è consultabile al seguente indirizzo: www.eng.it – sezione Investor Relations - Corporate Governance - voce “Assemblee”.

In virtù del predetto conferimento, MunicipiaS.p.A. subentra a far data dal 01 gennaio 2017, nei contratti afferenti il Ramo Conferito, (di seguito, i "Contratti"). Conseguentemente, pertanto, a far data dal 1 gennaio 2017, i Contratti proseguiranno con la società Municipia S.p.A., senza alcuna interruzione restando invariati termini e condizioni dello stesso.


Municipia S.p.A. procederà altresì alla fatturazione delle attività/prestazioni/servizi di cui al Contratto anche con riferimento ad attività/prestazioni/servizi già eseguiti alla data del 1 gennaio 2017 e non fatturati da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..

Vi segnaliamo, ad ogni buon conto, che le fatture già emesse dalla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. prima del 01 gennaio 2017, andranno corrisposte a quest'ultima nei termini e nei modi previsti da Contratto.

Distinti saluti.

Engineering Ingegneria Informatica S.p. A.

Il legale rappresentante



Municipia S.p.A.

Il legale rappresentante



4.1. Perfezionamento del contratto e data d'inizio della Fornitura

Le presenti Condizioni Generali unitamente alla Proposta Tecnica, alla Proposta Economica e alle Condizioni Specifiche di Fornitura disciplinano gli aspetti contrattuali del rapporto tra il Fornitore e il Cliente per l'esecuzione della Fornitura. L'insieme di questi documenti costituisce il Contratto.

Il Contratto si considera perfezionato quando il Fornitore riceve l'ordine del Cliente, ovvero riceve copia del contratto sottoscritto dal Cliente, ovvero nel momento in cui il Fornitore, ancorché non abbia ricevuto un ordine, dia inizio, su richiesta del Cliente, all'esecuzione della Fornitura, dandone successivamente comunicazione al Cliente stesso, ai sensi dell'art. 1327 c.c.

Eventuali deroghe, integrazioni, modifiche alle presenti Condizioni generali si considerano inefficaci se non formalizzate per iscritto nelle Condizioni Specifiche di Fornitura.

La durata del Contratto è compresa tra la data del suo perfezionamento e la data di completamento della Fornitura come indicato nelle Condizioni Specifiche di Fornitura.

4.2. Sede di Lavoro

Il Cliente dovrà assicurare tempestivamente al Fornitore, a seconda dei casi ed in accordo a quanto meglio specificato nelle Condizioni Specifiche di Fornitura o negli ulteriori documenti contrattuali, la disponibilità dei propri locali, di strutture, di attrezzature, di dati ed informazioni, necessari per l'erogazione della Fornitura.

4.3. Comunicazioni

Le comunicazioni afferenti il Contratto dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata A.R., Posta Elettronica Certificata ed eventualmente anticipate a mezzo fax/e-mail e dovranno pervenire presso il recapito indicato nelle Condizioni Specifiche di Fornitura.

4.4. Risorse impiegate

Il Fornitore eseguirà le attività necessarie all'erogazione della Fornitura oggetto del Contratto con organizzazione e gestione delle risorse (persone e mezzi) a propri esclusivi rischio e cura, in conformità con quanto previsto dal Contratto.

4.5. Sostituzioni

Il Fornitore potrà provvedere ad eventuali sostituzioni del personale impiegato nel rispetto degli standard di professionalità garantiti al Cliente dandone opportuno preavviso.

Il Cliente prende atto che il Fornitore potrà utilizzare il personale e le attrezzature messe a disposizione per l'erogazione della Fornitura, anche per erogare a favore di terzi forniture analoghe a quella prevista dal Contratto.

4.6. Pianificazione temporale, scadenze, ritardi

Le attività saranno svolte nel rispetto del piano di lavoro contenuto nella Proposta Tecnica o in altro documento contrattuale.

La verifica dello stato di avanzamento delle attività indicate nel piano di lavoro, sarà rimessa ai referenti tecnici nell'ambito degli incontri periodici dagli stessi organizzati ai sensi del successivo articolo 4.9 "Gestione delle attività".

Eventuali modifiche, aggiornamenti, integrazioni del suddetto piano dovranno essere concordati dalle parti e formalizzati in documenti sottoscritti dai rispettivi referenti tecnici.

Il Fornitore potrà essere considerato inadempiente alle proprie obbligazioni solo dopo un sollecito formale del Cliente. Non si considera ritardo il mancato adempimento imputabile a cause di forza maggiore come, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, sommosse, scioperi, embarghi, interruzione di servizi pubblici, o altri eventi imprevedibili o che sfuggano al controllo del Fornitore. Al verificarsi di tali eventi, il Fornitore potrà pretendere una ragionevole estensione delle scadenze.

Qualora l'erogazione della Fornitura da parte del Fornitore dipenda da un comportamento del Cliente, e il Cliente dovesse omettere di fare quanto di sua competenza con l'effetto di ritardare o impedire l'erogazione della Fornitura oltre il periodo di tempo concordato (oppure in mancanza di accordo, per più di cinque giorni lavorativi), il Fornitore potrà, a proprio insindacabile giudizio:

1. sospendere la Fornitura – dopo averne dato avviso al Cliente - finché il Cliente non abbia adempiuto al proprio obbligo;
2. rideterminare il valore economico della Fornitura.

Fatto salvo il maggior danno, il Cliente dovrà pagare le maggiori spese che venissero documentate dal Fornitore, quando questi incorra in esse a causa di errori od omissioni del Cliente, e in particolare:

- a) costi aggiuntivi di macchina, materiali, spedizione e personale per l'identificazione e correzione degli errori;
- b) costi aggiuntivi per lavoro straordinario o festivo.

4.7. Obbligazioni del Cliente

Il Cliente si obbliga, in quanto elementi essenziali per la esatta e puntuale erogazione della Fornitura, a:

- a) fornire al Fornitore con completezza, accuratezza e tempestività le informazioni e/o documentazione necessaria per l'avvio e l'espletamento della Fornitura;
- b) garantire la disponibilità del proprio personale quando specificatamente concordato col Fornitore o necessario per il corretto svolgimento della Fornitura;
- c) svolgere tutte le attività di propria pertinenza e/o concordate di volta in volta col Fornitore;
- d) garantire al Fornitore l'accesso ai locali, alle strutture, alle attrezzature, ai dati e alle informazioni utili e/o necessari per lo svolgimento e l'erogazione della Fornitura;
- e) corrispondere gli importi che risultino dovuti al Fornitore in base al Contratto entro i termini indicati;
- f) fornire al personale del Fornitore che lavora presso le proprie sedi la connessione alla rete Internet e l'autorizzazione ad usarla durante l'orario di lavoro presso il Cliente; il Fornitore presterà la collaborazione necessaria per consentire il suddetto collegamento.

4.8. Adempimenti relativi al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

In caso di affidamento dei lavori all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, il Cliente, ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, si impegna ad informare il Fornitore sia in merito ai rischi presenti nel luogo di lavoro in cui andrà a lavorare sia in merito al piano delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a promuovere la cooperazione ed il coordinamento.

Il Fornitore si obbliga, a sua volta, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse parti coinvolte.

Il Cliente s'impegna a elaborare il Documento Unico di Valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e che sarà allegato al contratto prima dell'inizio dei lavori.

Resta inteso espressamente tra le parti che la mancata predisposizione e allegazione da parte del Cliente del Documento Unico di Valutazione Rischi, qualora ne ricorrano i presupposti, rappresenta un grave inadempimento al Contratto. Pertanto, nel caso ciò comportasse l'applicazione di sanzioni ovvero la

sospensione dell'attività del Fornitore così come previsto dalle disposizioni inderogabili di legge, il Cliente si obbliga sin da ora a tenere pienamente manlevato ed indenne il Fornitore medesimo da ogni conseguenza pregiudizievole, fatto salvo ed impregiudicato il diritto del Fornitore a risolvere di diritto il Contratto in danno del Cliente.

Nei cantieri temporanei o mobili si applicheranno le ulteriori disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Le Parti si danno atto che provvederanno ad ammettere ciascuna i lavoratori dipendenti dell'altra presso i propri siti come su indicati solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge come altresì prescritto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Ed in particolare il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, facendo obbligo ai lavoratori di esporre detta tessera di riconoscimento.

4.9. Gestione delle attività

Ciascuna delle Parti per la gestione ed esecuzione della Fornitura nominerà un proprio Referente Tecnico comunicandone il nominativo all'altra.

I Referenti Tecnici si adopereranno, con spirito di mutua collaborazione, per il corretto svolgimento della Fornitura organizzando, con cadenza che sarà concordata, degli incontri durante i quali verrà esaminato in dettaglio lo stato di avanzamento delle attività, secondo quanto previsto nel piano di lavoro, saranno discusse le questioni pendenti e saranno concordate le eventuali azioni da intraprendere.

I Referenti Tecnici dovranno in particolare monitorare l'esecuzione della Fornitura promuovendo le modifiche/integrazioni del piano di lavoro che si rendessero necessarie o opportune.

Ciascuna Parte avrà facoltà di sostituire il proprio Referente Tecnico dandone comunicazione scritta all'altra.

4.10. Modalità di fatturazione e condizioni di pagamento

Il corrispettivo per la Fornitura sarà fatturato secondo il piano contenuto nella Proposta Economica.

Per le eventuali attività svolte, su richiesta del Cliente, al di fuori delle sedi concordate e comunque non rientranti nelle Condizioni Specifiche di Fornitura o nella Proposta Tecnica, il Fornitore addebiterà al Cliente le spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) sulla base di fotocopie di fatture o di giustificativi per alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto pubblici, ovvero in base ad un predefinito rimborso forfettario, secondo quanto meglio specificato nella Proposta Economica.

I pagamenti avverranno nei modi e nei termini indicati nella Proposta Economica.

Viene espressamente convenuto che il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti del Fornitore se non dopo il pagamento delle fatture scadute. Si conviene che il Cliente non potrà, senza previo consenso del Fornitore, compensare i corrispettivi dovuti al Fornitore in base al Contratto con gli importi eventualmente dovuti dal Fornitore a qualsivoglia titolo.

4.11. Responsabilità

Fermi restando i limiti inderogabili di legge e salvi eventuali rimedi specifici previsti da altre disposizioni del presente Contratto, la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale del Fornitore per le conseguenze, incluse quelle derivanti da pretese di terze parti, subite dal Cliente e relative all'esecuzione degli obblighi previsti dal contratto è esclusa salvo che per quei danni derivanti direttamente da azioni, omissioni o comportamenti compiuti con dolo o colpa grave ovvero in violazione di norme di ordine pubblico.

Salvo quanto sopra, la responsabilità finanziaria massima del Fornitore per qualsiasi danno eventualmente procurato al Cliente nel corso di ciascun anno contrattuale resta in qualsiasi caso limitata al 20 % (venti

percento) del corrispettivo pagato dal Cliente per lo stesso anno; resta inoltre espressamente esclusa ogni responsabilità del Fornitore per danni indiretti e consequenziali, nonché per perdite di profitto, di ricavi, di business, di ordini o clienti, di avviamento, di dati, per danni morali o commerciali, nonché per ogni eventuale azione legale intentata o sanzione comminata contro il Cliente da terzi.

4.12. Riservatezza

Ciascuna Parte s'impegna a mantenere strettamente riservate le informazioni di cui verrà in possesso in ragione del Contratto, trattandole con cura e standard di sicurezza non inferiori a quelli osservati per i propri dati.

I suddetti impegni di riservatezza non si estendono alle informazioni che:

- siano divenute di pubblico dominio precedentemente e a prescindere dalla stipulazione del Contratto;
- vengano pubblicate o rese note in tempo successivo alla stipulazione del contratto, ma non a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza delle Parti;
- vengano rese note da terzi, aventi diritto a valido titolo;
- la diffusione sia avvenuta in adempimento di obblighi di legge o per effetto di provvedimenti giudiziari.

4.13. Rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ciascuna Parte si impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

A tal fine si allega alla proposta l'informativa che il Fornitore è tenuta a fornire al Cliente relativamente al trattamento dei dati acquisiti in relazione al contratto, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003.

I Servizi prestati dal personale del Fornitore saranno eseguiti in accordo con le istruzioni che il Cliente impartirà in merito alle specifiche funzionali, tecniche e di sicurezza.

In caso di consegna di prodotti software, le specifiche tecniche, se autonomamente determinate dal Fornitore, rispondono, per quanto di competenza, a quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di cui all'allegato B del Codice in materia di dati personali comuni. La conformità in materia di dati personali sensibili (art. 4 comma lett. "d" del Codice) o giudiziari (art. 4 lett. "e" del Codice) è garantita limitatamente ai dati di cui alla lista analitica fornita al Cliente, con riferimento alle singole definizioni di dati utilizzati nel Prodotto. Non si garantisce la suddetta conformità per il Trattamento di dati sensibili non specificamente indicati nella suddetta lista analitica o per l'uso non conforme di altre definizioni di dati da parte del Cliente.

La suddetta conformità del prodotto può dipendere dalla corretta installazione ed utilizzo di altre componenti software, indicate quali Prerequisiti alla Installazione nella scheda tecnica del prodotto. Il Fornitore non è responsabile della eventuale assenza di tali Prerequisiti o della loro inadeguata installazione o configurazione.

Fatto salvo quanto specificato ai precedenti capoversi, il Cliente dichiara che i dati eventualmente messi a disposizione del Fornitore per l'erogazione della Fornitura contengono esclusivamente dati fittizi o comunque anonimi, ovvero comuni; qualora al personale del Fornitore sia richiesto di accedere a dati personali e/o dati di natura sensibile e/o dati giudiziari, questo avrà luogo sotto la diretta supervisione del Cliente, che potrà provvedere, ove lo ritenga necessario, a nominare il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati nel caso in cui l'oggetto della Fornitura coincida o includa una esternalizzazione di un trattamento dei dati del Cliente ovvero definendo un apposito incarico al trattamento dei dati.

In entrambe le situazioni il Cliente è tenuto a trasmettere al Fornitore adeguate istruzioni secondo quanto previsto dagli art. 29 e 30 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

Il Cliente dovrà inoltre informare preventivamente dei criteri da lui adottati in ottemperanza dell'art. 19, comma 8 del Disciplinare Tecnico al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

Qualora gli Allegati Tecnici non contemplino le richieste di cui sopra, le Parti ne concorderanno la fornitura quali Servizi Addizionali o Servizi Extra a Consumo.

Su richiesta del Fornitore, il Cliente assolverà ad analoghe nomine nei confronti dei Fornitori indiretti.

Qualora il Fornitore si trovi nell'impossibilità di operare in conformità al Codice a causa di carenze in merito ai locali, strumenti, applicazioni o altro fornito dal Cliente, le sue responsabilità sono limitate unicamente alla tempestiva e documentata segnalazione di dette carenze e delle conseguenti non conformità.

4.14. Cessione del Contratto e Subappalto

Il Fornitore potrà cedere il Contratto senza il preventivo consenso del Cliente che con il perfezionamento del presente Contratto autorizza e presta il proprio consenso a detta cessione.

Il Fornitore potrà subappaltare a terzi in tutto o in parte la Fornitura, senza il preventivo consenso del Cliente, restandone garante ad ogni effetto nei confronti del Cliente e manlevando il Cliente da rischi, responsabilità o obblighi di qualsiasi natura al riguardo.

4.15. Sospensione dell'esecuzione della Fornitura - diritto di recesso del fornitore

Il Fornitore potrà sospendere, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata r.r., l'esecuzione della Fornitura, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il pagamento dei corrispettivi.

Decorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione, qualora le condizioni economiche del Cliente non mutino in misura tale da escludere il cessato pericolo, o il Cliente medesimo non abbia prestato idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore potrà recedere dal Contratto. In tale caso, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento di quanto erogato alla data di efficacia del recesso e al rimborso delle spese già sostenute per l'esecuzione della Fornitura.

4.16. Risoluzione

Ciascuna Parte avrà la facoltà di comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'altra Parte la risoluzione immediata del Contratto, ex art. 1456 c.c., con ogni conseguenza prevista dalla legge, anche ai fini del risarcimento del danno nel caso di dichiarazione di fallimento, ammissione al concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale cui sia sottoposta l'altra Parte, nonché in caso di manifesta insolvenza dell'altra Parte.

Senza pregiudizio delle altre facoltà previste dalla legge per l'ipotesi d'inadempimento, ciascuna Parte ha la facoltà di risolvere il Contratto, nel caso in cui l'altra Parte violi gli obblighi da essa pattuiti verso la prima Parte e non rimedi al proprio inadempimento entro il termine (congruo secondo la natura della Fornitura dedotta in Contratto) fissato dalla Parte adempiente. Scaduto il termine senza che la Parte inadempiente abbia riparato il proprio inadempimento, l'altra parte potrà risolvere con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R il presente Contratto con effetto dalla scadenza del termine per l'inadempimento.

Il Fornitore potrà inoltre avvalersi della facoltà di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Cliente non effettui il pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini pattuiti o si renda inadempiente, per qualsivoglia motivo alle obbligazioni di cui agli artt. 4.7 (lettere "a", "b" e "c"), 2.12, 2.24 e 2.26

In caso di risoluzione del contratto per qualsivoglia causa, il Cliente corrisponderà al Fornitore i costi di avviamento delle attività in oggetto non ammortizzati, da quantificarsi alla data della risoluzione, nonché i corrispettivi dovuti fino a tale data e qualsiasi spesa sostenuta per gestire le attività connesse con l'eventuale assegnazione della fornitura a terzi.

4.17. Diritti di proprietà intellettuale

Il Fornitore, ovvero il terzo licenziante, resta pieno ed esclusivo titolare della proprietà intellettuale e/o industriale (ai sensi e per gli effetti della L. 22.4.1941, n. 633 come integrata e/o modificata dal D.L. 29.1.1992, n. 518 e relativo regolamento di esecuzione, "Legge sui Diritti di Autore" e/o "Legge"), sulle apparecchiature, programmi per elaboratore e/o software, manuali operativi e relativa documentazione eventualmente resi disponibili od utilizzati per l'erogazione della Fornitura.

L'erogazione da parte del Fornitore della Fornitura non fornisce in alcun modo al Cliente e/o a terzi titolo a diritti di proprietà intellettuale, che sono e rimangono di esclusiva proprietà del Fornitore e/o dei suoi licenzianti, in tal caso si applicheranno le garanzie dei terzi licenzianti, delle quali il Fornitore darà circostanziata informazione scritta al Cliente, nonché le condizioni di licenza d'uso dei suddetti terzi licenzianti, che il Cliente accetta di rispettare.

In caso di Fornitura avente ad oggetto lo sviluppo software, la proprietà del software e della relativa documentazione se il software è realizzato ad hoc per il Cliente resteranno del Cliente che concederà al Fornitore una licenza d'uso gratuita a tempo indeterminato.

In caso di servizi di outsourcing il software applicativo messo a disposizione dal Cliente è e resta di proprietà del Cliente e/o dei suoi licenzianti, fermo restando che al Fornitore sarà concessa dal Cliente licenza d'uso gratuita, ai soli fini dell'esecuzione delle Prestazioni previste dal Contratto. Il Cliente terrà il Fornitore pienamente mallevato e indenne da qualsiasi danno, onere, azione o conseguenza pregiudizievole in relazione al suddetto software applicativo utilizzato dal Fornitore per l'esecuzione delle Prestazioni, incluso il caso di rivendicazioni di terzi su detto software.

Il Cliente s'impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure necessarie per tutelare i diritti di proprietà intellettuale, tra i quali – a titolo esemplificativo - i brevetti, marchi, nomi commerciali, invenzioni, copyright, know-how, segreti commerciali etc. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare per iscritto al Fornitore la scoperta di qualsiasi uso non autorizzato o violazione dei prodotti o dei diritti sui brevetti, copyright, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale del Fornitore associati ai prodotti.

4.18. Consegne, Collaudo ed Accettazione

Nei casi in cui, nell'ambito della Fornitura, sia previsto il rilascio e/o consegna di "beni" (es. soluzioni sw, prodotti sw, hardware, documenti), tutte le consegne dovranno risultare da apposito verbale, sottoscritto da personale incaricato da ciascuna Parte.

Tutti i documenti soggetti ad approvazione da parte del Cliente dovranno essere da questi accettati per iscritto entro i 10 (dieci) giorni successivi alla consegna. Decorso tale termine, in mancanza di contestazione, i documenti s'intenderanno accettati.

Il "prodotto sw" (prodotto, soluzione sw, sistema applicativo), dopo la consegna, dovrà essere verificato dal Cliente secondo la procedura di collaudo descritta qui a seguire.

Il Cliente consegnerà al Fornitore i casi prova di collaudo almeno 30 (trenta) giorni precedenti la data di consegna del "prodotto sw". I casi prova dovranno essere preparati dal Cliente in conformità alle specifiche funzionali previamente determinate.

L'ambiente di collaudo verrà predisposto a cura e spese del Cliente sul proprio sistema hardware e software conforme a quello definito nelle Condizioni Specifiche di Fornitura ovvero nella Proposta Tecnica.

Il collaudo verrà eseguito dal Cliente sulla base dei casi prova di cui sopra; il Fornitore avrà diritto di presenziare allo stesso.

Il collaudo dovrà concludersi entro il termine indicato nella Proposta Tecnica, in mancanza di indicazione il collaudo dovrà concludersi nel termine inderogabile di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della consegna del "prodotto sw".

Nella fase di collaudo dovranno ritenersi errori le non conformità del "prodotto sw" alle specifiche funzionali e/o tecniche specificate nelle Condizioni Specifiche di Fornitura ovvero, se presenti, nei documenti di progettazione del "prodotto sw" ovvero nella Proposta Tecnica.

Tali errori sono fin d'ora classificati in due categorie:

- a) errori bloccanti: malfunzionamenti del "prodotto sw" che impediscono la prosecuzione del collaudo o errori che pregiudicano il funzionamento del prodotto stesso;
- b) errori minori, tutti quelli che non pregiudicano né il funzionamento né la qualità dei risultati (errori di ortografia, incolonnamenti errati, ecc.).

Le anomalie saranno segnalate dal Cliente man mano che queste si verificheranno nel corso delle prove. Il Fornitore si obbliga ad apportare le correzioni ritenute necessarie nel minor tempo possibile.

Trascorso il termine previsto per la fase di collaudo, sarà redatto e controfirmato da incaricati delle Parti, in contraddittorio, il verbale di collaudo.

Gli errori minori, così come sopra definiti, non potranno costituire motivo di esito negativo del collaudo, impegnandosi il Fornitore a correggerli nel periodo di garanzia del "prodotto sw". In tal caso sarà quindi redatto il verbale di collaudo con esito positivo al quale potrà essere allegato l'elenco degli errori minori riscontrati.

Il collaudo potrà avere esito negativo solo se il "prodotto sw" risulterà affetto da malfunzionamenti che ne pregiudichino il funzionamento e la qualità dei risultati, come meglio specificato al punto a) del presente articolo.

In tal caso sarà redatto un verbale di collaudo con esito negativo, corredato dall'elenco esaustivo dei predetti malfunzionamenti.

Nella suddetta ipotesi il Fornitore si obbliga ad apportare le necessarie correzioni entro il periodo massimo di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del verbale di collaudo, dopodiché verrà ripetuta la fase di collaudo con le modalità ed i termini sopra specificati; il successivo collaudo dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna delle correzioni.

Il collaudo verrà in ogni caso dato per effettuato con esito positivo, ed il "prodotto sw" sarà considerato accettato, nei seguenti casi:

- i casi prova non siano disponibili 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la consegna del "prodotto sw";
- i "prodotti sw" siano stati comunque utilizzati dal Cliente in produzione;
- i "prodotti sw" siano stati oggetto di interventi non autorizzati dal Fornitore;
- il verbale di collaudo non sia stato redatto da parte del Cliente entro i termini come sopra stabiliti nonostante l'invito del Fornitore.

Verificandosi una qualsiasi di tali evenienze, il Fornitore invierà al Cliente apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. presso la sede indicata in Contratto ed il "prodotto sw" dovrà ritenersi accettato alla data prevista per l'ultimazione del collaudo.

In presenza di rilasci intermedi o parziali di componenti software, le condizioni e modalità previste per la consegna, il collaudo, l'accettazione, l'installazione e la garanzia come sopra descritte e determinate, si applicano integralmente alla quota parte del "prodotto sw" compresa in ogni singolo rilascio.

4.19. Controllo avanzamento lavori

Al Cliente è data facoltà di controllare, nel corso della realizzazione del "prodotto sw" o delle azioni necessarie e propedeutiche all'erogazione della Fornitura, l'esatta esecuzione di quanto forma oggetto del Contratto. A tal fine si potranno svolgere in date convenute, aventi periodicità stabilita, ad esempio

mensile, riunioni di avanzamento lavori tra i responsabili di progetto designati dalle Parti e/o persone da questi designate.

L'ordine del giorno di ciascuna riunione periodica conterrà i seguenti punti:

- stato avanzamento lavori,
- eventuale ri-pianificazione delle attività,
- decisioni necessarie per il buon fine del progetto.

Ciascuna parte potrà inoltre convocare riunioni straordinarie, con un ordine del giorno a propria scelta, comunicando detta volontà all'altra Parte per iscritto; qualora convocate, tali riunioni saranno obbligatorie e dovranno tenersi al massimo entro 8 (otto) giorni dalla data di convocazione.

Alla Parte convocata è data facoltà di integrare l'ordine del giorno.

Il rappresentante del Fornitore redigerà i verbali delle riunioni e li invierà per l'approvazione ai rappresentanti del Cliente entro 8 (otto) giorni dalla data della riunione stessa. Il Cliente avrà a disposizione ulteriori 8 (otto) giorni entro i quali comunicare per iscritto al Fornitore il suo eventuale disaccordo.

In difetto di quanto sopra i verbali saranno considerati approvati.

Resta inteso tra le Parti che le predette riunioni avranno unicamente lo scopo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori in conformità agli obblighi contrattuali e quindi il loro contenuto non sarà impegnativo per il Fornitore.

4.20. Licenza D'uso di Prodotti Informatici

La fornitura di licenze d'uso di un Prodotto informatico avverrà alle condizioni di seguito riportate nonché a quelle specificate nei documenti di descrizione tecnica del Prodotto e nelle condizioni di licenza d'uso.

Il Cliente è il responsabile esclusivo dell'appropriata configurazione delle apparecchiature d'uso del Prodotto, della predisposizione dell'ambiente operativo e della scelta del Prodotto in ordine all'idoneità dello stesso al raggiungimento dei risultati voluti, nonché della supervisione, direzione e controllo dell'uso dello stesso e dell'adozione, in caso di guasti, di adeguate procedure di ripartenza e recupero dei dati.

Qualora previsto in Contratto, il Fornitore provvederà ad installare il Prodotto sulle apparecchiature del Cliente ivi indicate.

Con il termine "installazione" s'intende esclusivamente il caricamento sulle apparecchiature del Cliente della versione del software oggetto di licenza in modo da renderlo operativo per il conseguente collaudo; l'installazione non comprende alcun'altra attività quale, a titolo di esempio, la predisposizione dell'ambiente operativo, la definizione degli archivi, la predisposizione di eventuali collegamenti o integrazioni con altri Prodotti, il reperimento e il caricamento dei dati del Cliente, la configurazione del Prodotto in base alla configurazione organizzativa del Cliente.

Il Cliente dovrà porre gratuitamente a disposizione del Fornitore le necessarie e adeguate risorse hardware, software ed umane per l'intero tempo occorrente all'installazione del Prodotto.

Il collaudo del Prodotto, conseguente alla consegna o all'installazione del Prodotto, sarà svolto congiuntamente da personale del Cliente e del Fornitore nell'ambiente tecnologico e secondo la procedura indicata al precedente articolo 2.18 ovvero secondo quanto indicato in Proposta Tecnica.

L'ambiente di collaudo sarà predisposto a cura e spese del Cliente sul proprio sistema hardware e software conforme alle prescrizioni indicate in Proposta Tecnica.

4.21. Limitazioni ed esclusioni

Modifiche al prodotto software, o alla Fornitura, che si rendessero necessarie a seguito di mutamento di norme legislative e/o fiscali e in generale di qualsivoglia normativa, sono espressamente escluse dalla Fornitura.

La manutenzione evolutiva ed i conseguenti rilasci di nuovi moduli applicativi sono altresì esclusi dalla Fornitura.

Ove previsto nel Contratto le nuove release, dovute alla evoluzione della procedura in termini funzionali e/o nuovi sviluppi eventualmente realizzati dal Fornitore in piena ed assoluta discrezionalità tecnico/imprenditoriale - rispetto alle quali pertanto la medesima non assume obbligo alcuno di realizzazione - saranno oggetto di offerte/contratti separati. A fronte della accettazione esplicita di tali offerte/contratti sarà effettuata l'installazione del/i nuovi moduli applicativi.

Sono esclusi dalla Fornitura gli interventi di assistenza derivanti, anche indirettamente, da malfunzionamenti ascrivibili a:

- Inosservanza, da parte dell'utente, delle norme operative;
- Modifica dei programmi e/o loro incorporazione in altri programmi ad opera del Cliente o di terzi non autorizzati esplicitamente per iscritto dal Fornitore;
- Negligenza, incuria, colpa anche lieve e/o dolo del Cliente e/o di terzi, autorizzati e non, dal Cliente stesso.

Il Cliente riconosce ed accetta espressamente che la Fornitura non potrà più essere eseguita qualora, nel corso della sua esecuzione, le versioni dei software di base e di ambiente non fossero più supportati dalle relative Aziende proprietarie.

Detta circostanza costituisce, pertanto, condizione risolutiva del Contratto o della parte dello stesso che non possa essere più eseguita, fatto salvo il diritto del Fornitore ai corrispettivi maturati fino a quel momento.

Non sono compresi nella Fornitura servizi, prestazioni professionali, soluzioni e prodotti informatici, diversi da quelli esattamente indicati nel Contratto o nei rispettivi allegati tecnici, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: operazioni di backup, recovery, riorganizzazione fisica e logica dei dati, attività di monitoraggio, tuning e parametrizzazione del software di base.

4.22. Accesso al sistema di Elaborazione del Cliente

Nei casi cui, per erogare la Fornitura, il personale autorizzato dal Fornitore debba accedere a sistemi sw del Cliente, detto personale del Fornitore avrà pieno e libero accesso a tali sistemi del Cliente, senza onere alcuno per il Fornitore.

4.23. Garanzia

Il Fornitore s'impegna a rimuovere gratuitamente, ove ciò sia applicabile, per il periodo di tempo e con le modalità più dettagliatamente definite nella Proposta Tecnica e/o nelle condizioni di licenza d'uso, eventuali malfunzionamenti del software realizzato nell'ambito della presente fornitura segnalati per iscritto dal Cliente. Tale rimozione avverrà, per quanto attiene alla fornitura del software in licenza d'uso - con l'indispensabile supporto del produttore del software in questione, per il periodo di tempo e con le modalità definite nella Proposta Tecnica e/o nelle condizioni di licenza d'uso.

Si parla di malfunzionamenti quando il software fornito non risulta in grado di fornire correttamente le funzionalità esplicitamente indicate nell'apposita documentazione di prodotto fornita dal produttore.

S'intendono esclusi dall'applicazione della garanzia tutti i casi in cui il mancato ottenimento delle funzionalità previste sia attribuibile anche solo parzialmente a sopraggiunte modifiche dell'hardware o del software da parte del Cliente o al loro uso improprio o non conforme alle indicazioni contenute nella documentazione consegnata al Cliente. In particolare, sono esplicitamente esclusi dalla presente garanzia i malfunzionamenti del software realizzato dovuti a nuove versioni del sistema operativo, degli strumenti di sviluppo e del software di ambiente non fornito dal Fornitore.

In tutti questi casi, gli eventuali interventi del Fornitore per l'analisi dei problemi saranno addebitati al Cliente alle tariffe in quel momento applicate.

La durata della garanzia per la fornitura in oggetto, ove applicabile, è di 2 (due) mesi, fatto salvo altro termine concordato fra le Parti.

La garanzia decade automaticamente qualora i Prodotti siano stati oggetto d'interventi non autorizzati dal Fornitore.

4.24. Storno di dipendenti

Il Cliente s'impegna a non assumere direttamente o indirettamente il personale impiegato (collaboratori e/o dipendenti) dal Fornitore nell'erogazione della Fornitura senza il previo consenso scritto di quest'ultimo. Il suddetto impegno rimarrà valido per tutta la durata del contratto e per i due anni successivi alla sua scadenza.

La violazione del suddetto impegno darà diritto al Fornitore di agire nelle sedi opportune per il risarcimento del danno subito.

4.25. Legge del Contratto e Foro competente in via esclusiva

Il presente Contratto è assoggettato alla giurisdizione italiana e per qualunque controversia nascente tra le Parti in merito al presente Contratto, ivi incluse quelle relative alla validità, interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione e violazione dello stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

4.26. Rispetto del D.Lgs n.231/2001 e ss.mm.ii

Le Parti dichiarano, ciascuno per quanto di propria competenza, che durante l'esecuzione del presente Contratto si atterranno al rispetto dei rispettivi Codici Etici e Modelli Organizzativi ed in generale al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n.231/2001 e ss.mm.ii.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto così come definito al precedente art. 4.16 "Risoluzione".

4.27. Ordine di prevalenza

In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi documenti che costituiscono il Contratto, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Condizioni Specifiche di Fornitura
- 2) Condizioni Generali di Vendita (il presente documento)
- 2) Proposta Economica
- 3) Proposta Tecnica